

## COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

\*\*\* \*\*

### NORMA DI COMPORTAMENTO N. 238 del 2 luglio 2026

#### CONFERIMENTO D'AZIENDA EX ART. 176, TUIR, IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA GIÀ PARTECIPATE DAL CONFERENTE

##### MASSIMA

Le partecipazioni acquisite per effetto di un conferimento di azienda ai sensi dell'art. 176 TUIR si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita, a prescindere dalla forma giuridica della società conferitaria (società a responsabilità limitata o società per azioni) e dalla circostanza che, prima del conferimento, il conferente fosse o meno già socio della conferitaria.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 176 TUIR, i conferimenti d'azienda effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali sono fiscalmente neutrali: in particolare non costituiscono per i conferenti operazioni realizzative di plusvalenze o minusvalenze nei limiti in cui i conferitari attribuiscono agli elementi dell'azienda conferita il medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti.

Come corollario:

- i. i conferenti assumono quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, e
- ii. tale partecipazione si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita<sup>1</sup>.

Ciò implica che la cessione della partecipazione ricevuta nella conferitaria può consentire al conferente di fruire immediatamente del regime di *participation exemption* (assumendo che *post* conferimento sia rispettato il requisito dell'esercizio di un'impresa commerciale *ex art. 87, comma 1, lett. d), TUIR*). L'art. 176, comma 3, TUIR, precisa che "il

---

<sup>1</sup> In merito si rinvia alla Norma di comportamento n. 235.

*conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti [...] e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87 [...] non rilevano ai fini dell'applicazione della norma anti-abuso di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000.*

Il punto centrale ai fini della corretta applicazione della norma è, dunque, individuare cosa si intenda per *"partecipazione ricevuta"*, espressione che nell'art. 176 TUIR ricorre nei commi 1, 2-bis, 3 e 4, ma che si rinviene altresì:

- nell'art. 173, con riferimento alla scissione mediante scorporo, ai commi 15-ter (lettere a), c), d), nn. 1), 2) e 3)), 15-ter.1, 15-ter.2, lettera b), e 15-quater;
- nell'art. 175, con riferimento ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai commi 1 e 2;
- nell'art. 177-bis, con riferimento alle operazioni straordinarie relative ad attività professionali, ai commi 1 e 4-bis;
- nell'art. 178, che definisce le operazioni straordinarie intracomunitarie, alle lettere a), b) e b-bis), rispettivamente relative a fusioni, scissioni totali e scissioni parziali;
- nell'art. 179, al comma 5, che disciplina il conferimento di una stabile organizzazione.

In altri casi, le norme in materia di operazioni straordinarie fanno riferimento ad *"azioni o quote ricevute"*:

- nell'art. 177, comma 1, con riferimento allo scambio di partecipazioni mediante permuta;
- nell'art. 178, comma 1, lett. e), con riferimento allo scambio di azioni intracomunitario mediante permuta o conferimento;
- nell'art. 179, comma 4, con riferimento al regime di neutralità fiscale delle fusioni, delle scissioni e degli scambi di azioni intracomunitari.

Nella Direttiva n. 2009/133/CE del 19 ottobre 2009 (che ha sostituito la Direttiva 90/434/CEE), relativa al regime fiscale comune da applicare alle operazioni straordinarie (art. 8, ai paragrafi 4, 5 e 6), il richiamo è ai *"titoli ricevuti"* anziché alla *"partecipazione ricevuta"*.

### **Società acquisita per effetto del conferimento**

Nessuna questione interpretativa si pone qualora la società conferente divenga socia della società conferitaria per effetto del conferimento. Tale circostanza si verifica nei casi in cui:

- i. la società conferitaria è costituita contestualmente al conferimento d'azienda;
- ii. la società conferitaria è preesistente ma, anteriormente al conferimento, non è partecipata dalla società conferente (la norma in esame non pone alcuna condizione in merito alla data di costituzione della società conferitaria).

In tali ipotesi, l'art. 176 TUIR trovi integrale applicazione e la forma giuridica della società conferitaria (società per azioni o società a responsabilità limitata) è irrilevante.

### **Società già partecipata dal conferente**

L'art. 176 nulla dispone in merito al rapporto che deve sussistere tra la società conferente e la società conferitaria prima del conferimento. In particolare, non pone la condizione che la società conferitaria non sia già partecipata dalla società conferente. Si potrebbe quindi fare affidamento sul noto brocardo secondo cui "*quod voluit dixit, quod non dixit noluit*".

Proseguendo nell'analisi, occorre distinguere diverse fattispecie.

- (i) **Società già partecipata con partecipazione avente i requisiti per la *participation exemption***: se la partecipazione già detenuta nella società conferitaria possiede i requisiti di anzianità (periodo di possesso) e di classificazione in bilancio (immobilizzazione finanziaria) necessari per l'applicazione del regime di *participation exemption*, non si pongono particolari questioni interpretative, a prescindere dalla forma giuridica della società conferitaria (società per azioni o società a responsabilità limitata). Il regime di *participation exemption* è applicabile all'intero valore della partecipazione detenuta (sempre nell'assunto che post conferimento sia rispettato il requisito dell'esercizio di un'impresa commerciale).
- (ii) **Società già partecipata con partecipazione non avente i requisiti di anzianità e/o classificazione in bilancio per la *participation exemption***: la fattispecie più ricorrente è, tuttavia, quella in cui la partecipazione già detenuta nella società conferitaria non soddisfa i requisiti di anzianità e/o di classificazione in bilancio. Spesso, infatti, la società conferitaria viene costituita in funzione del conferimento d'azienda e della successiva cessione, talora nello stesso esercizio (ad esempio: costituzione nel marzo 20XY, conferimento ad aprile 20XY e cessione immediatamente successiva), altre volte in un esercizio successivo (ad esempio: costituzione nel novembre 20XY, con iscrizione tra le poste dell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie, conferimento ad aprile 20XY+1 e cessione immediatamente successiva).
  - a) **Conferitaria società per azioni**: qualora la conferitaria sia una società per azioni e, per effetto del conferimento d'azienda, proceda all'emissione di nuove azioni, l'applicabilità del regime di *participation exemption* in caso di successiva cessione da parte del conferente non è mai stata messa in dubbio, essendo solo necessario stabilire le modalità di determinazione della plusvalenza esente<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Si consideri il caso di una società costituita nel novembre 20XY con un capitale sociale di Euro 100.000, cui faccia seguito un conferimento d'azienda nel marzo 20XY+1, con aumento di capitale di Euro 900.000 (valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita), e una cessione immediatamente successiva per Euro 20.000.000. La plusvalenza complessiva è pari a Euro 19.000.000 ed è integralmente riferibile all'azienda conferita. In tal caso si ritiene che il regime di *participation exemption* trovi applicazione integrale o al più secondo un criterio proporzionale che tenga conto del valore effettivo dei singoli apporti effettuati (nell'esempio, con imponibilità integrale limitata allo 0,5% della plusvalenza, sulla base del

- b) **Conferitaria società a responsabilità limitata:** quanto evidenziato con riferimento al caso di società conferitaria avente forma di società per azioni deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui la conferitaria sia una società a responsabilità limitata.

Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, qualora il conferente detenga già una partecipazione (per semplicità, totalitaria) nella società a responsabilità limitata conferitaria, a seguito del conferimento non “riceverebbe” alcuna quota o partecipazione, ma incrementerebbe unicamente il valore di quanto originariamente detenuto.

Nell'interpretazione della norma occorre dare rilevanza al contesto sistematico e alla *ratio* della disposizione.

In caso contrario:

- gli effetti dell'art. 176, comma 4, TUIR, dipenderebbero dalla forma giuridica della società conferitaria, con evidente violazione del principio di uguaglianza tra società di capitali residenti, che dovrebbe informare l'intero ordinamento tributario, quantomeno ai fini delle imposte dirette;

- si determinerebbe un palese contrasto con la Direttiva n. 2009/133/CE del 19 ottobre 2009, la quale non solo utilizza il termine “ricevuto” in linea con la normativa interna, ma fa riferimento ai “titoli” anziché alle “partecipazioni”. Considerato che tale Direttiva si applica pacificamente anche alle società a responsabilità limitata (Allegato I, Parte A, della Direttiva, richiamato all'art. 3 della medesima), il cui capitale è rappresentato da quote e non da titoli, non può trovare giustificazione una interpretazione letterale così rigida. In merito si osserva che la Corte di Giustizia ha più volte affermato che: “... secondo una costante giurisprudenza, da un lato, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, punto 27). Dall'altro lato, un'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione non può avere come risultato quello di privare di ogni effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione” (CGUE, 1° agosto 2025, cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24);

- si rileva altresì che la Direttiva n. 2009/133/CE è stata attuata in Italia, da ultimo, tramite l'art. 178 TUIR, il quale, come già evidenziato, fa riferimento alla “partecipazione ricevuta” anziché ai “titoli ricevuti”. È evidente che la formulazione della norma attuativa non può essere interpretata in modo difforme dalla Direttiva, soprattutto nel senso di escluderne l'applicazione alle società a responsabilità limitata già partecipate dagli aventi causa. Una volta constatato che l'espressione “partecipazione ricevuta” di cui

---

rapporto tra il valore alla data della costituzione – Euro 100.000 – e il valore normale post conferimento – Euro 20.000.000 coincidente con il prezzo di cessione).

all'art. 178 TUIR, è equivalente all'espressione "*titoli ricevuti*" prevista dalla Direttiva n. 2009/133/CE, e che tale ultima espressione si applica anche alle società a responsabilità limitata, senza alcuna limitazione alle sole società non già partecipate dal conferente, non può ammettersi che l'espressione "*partecipazione ricevuta*" debba assumere un diverso significato nell'art. 176 rispetto all'art. 178. È ben vero che l'art. 176 TUIR, non attua alcuna Direttiva UE; è tuttavia altrettanto vero che l'obbligo di interpretazione conforme ai principi unionali ha un ruolo essenziale nel processo di adeguamento del diritto nazionale ai contenuti e agli obiettivi dell'Unione in generale, anche nei casi in cui le norme interne non costituiscano diretta attuazione di direttive europee (ad esempio nella sentenza della CGUE del 20 maggio 1976, C-111/75 si legge: "*Prescindendo dall'efficacia della direttiva, la sua interpretazione, in casi quali quello di specie, può costituire per il giudice nazionale un utile criterio orientativo al fine di garantire l'interpretazione e l'applicazione della normativa interna in senso conforme ai dettami del diritto comunitario*").

Che l'interpretazione letterale debba cedere il passo a quella teleologica, laddove la prima conduca a risultati incompatibili con la *ratio* della disposizione, emerge, del resto, anche dalla recente risposta ad istanza di interpello n. 17 del 23 gennaio 2026. In tale occasione, il contribuente istante aveva sostenuto che l'art. 16 della legge n. 383/2001 fosse applicabile esclusivamente ai "*valori mobiliari*" e che le quote di una società a responsabilità limitata non potessero essere ricondotte a tale nozione, richiamando a sostegno la definizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del TUF. L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia disatteso tale impostazione, privilegiando un'interpretazione sistematica e finalistica della norma. Dalla risposta resa si evince che, secondo l'Amministrazione finanziaria, la nozione di "*valori mobiliari*" rilevante ai fini dell'art. 16 della legge n. 383/2001 deve essere individuata alla luce della finalità della norma, identificabile nel rinvio operato all'art. 5 del d.lgs. n. 461/1997. L'Agenzia ha quindi ritenuto recensiva l'interpretazione letterale prospettata dall'istante, in quanto incompatibile con la finalità perseguita dal legislatore<sup>3</sup>. Il dato metodologico è chiaro e prescinde dalla condivisibilità della conclusione raggiunta in quel caso: il significato della disposizione non può essere ricostruito isolando il dato testuale, ove ciò finisca per frustrare la funzione della norma.

Il medesimo criterio deve valere, a maggior ragione, con riferimento all'espressione "*partecipazione ricevuta*" di cui all'art. 176 TUIR, che non può essere interpretata in modo tale da far dipendere l'operatività della *participation exemption*, in caso di successiva cessione, da una distinzione meramente formale tra società per azioni e società a responsabilità limitata e, con riferimento a queste ultime, dalla circostanza che il conferente ne fosse, o meno, già socio prima del conferimento.

---

<sup>3</sup> Simili principi si evincono anche dalla risposta ad istanza ad interpello n. 31 del 7 febbraio 2024. In tale sede, con riferimento alla nozione di "*valore mobiliari*" di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 201/2011, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che "*nel rispetto della funzione economica della norma*", la relativa definizione formale può essere superata, dovendosi avere riguardo all'effettiva natura dell'investimento e alla sostanza dell'operazione. Nel caso di specie, il sottostante era costituito da Certificati di Deposito che non si qualificano affatto come valori mobiliari.

